

CONSOLIDATO NAZIONALE: IL “PASSAPORTO EUROPEO” NON MODIFICA IL SISTEMA



Sandro Maria GALARDO

Dottore Commercialista - Of Counsel Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Il legislatore è intervenuto nell'ambito del decreto internazionalizzazione rendendo l'istituto del consolidato nazionale ancora più aperto ai Paesi dell'Unione europea. L'introduzione del c.d. "consolidato tra sorelle", consente alle controllanti europee di aderire al regime, senza la necessità di un insediamento nel territorio dello Stato, designando una delle "sorelle" controllate a esercitare l'opzione per il consolidato e ad assumere la qualità di consolidante. Inoltre, sono state previste specifiche disposizioni in relazione alla partecipazione delle stabili organizzazioni alla tassazione di gruppo, che mirano all'equiparazione del trattamento fiscale applicabile a una società controllata e a una stabile organizzazione. Con tali recenti modifiche, il regime del consolidato nazionale ha acquisito un "passaporto europeo" senza, tuttavia, che ne sia stata mutata l'impostazione sistemica.

1

PREMESSA

L'istituto del consolidato nazionale, fin dal momento della sua introduzione nel nuovo impianto normativo di riforma del reddito delle società (DLgs. 12.12.2003 n. 344), ha caratterizzato il sistema tributario interno per il riconoscimento del gruppo d'impresе in funzione dei suoi risultati reddituali. In tal senso, la relazione di accompagnamento al citato decreto IRES evidenziava che *"l'introduzione della tassazione consolidata ha concretizzato il naturale riconoscimento fiscale del gruppo di imprese, rendendo il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea"*. Dopo oltre dieci anni dall'entrata in vigore della

disciplina del consolidato nazionale, il legislatore è intervenuto nell'ambito del decreto internazionalizzazione (DLgs. 14.9.2015 n. 147)¹, rendendo l'istituto ancora più aperto ai Paesi dell'Unione europea e regolamentando a tal fine alcuni **aspetti transnazionali del regime di tassazione di gruppo**, con un duplice intento: rendere, in linea con gli obiettivi generali del decreto internazionalizzazione, il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, e adeguare le disposizioni interne a quelle dell'Unione europea sulla base delle indicazioni della Corte di Giustizia.

In particolare, gli interventi legislativi, mediante l'introduzione del c.d. **"consolidato tra sorelle"**, hanno consentito alle controllanti europee di aderire al regime della tassazione di gruppo, senza la necessità di un insedia-

1 "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese".

mento nel territorio dello Stato, eliminando in tal modo un vincolo ritenuto incompatibile con la libertà di stabilimento. Inoltre, tenuto conto che una controllante non residente può decidere di svolgere attività nel territorio di un altro Stato mediante una stabile organizzazione ovvero costituendo una società controllata, sono state previste specifiche disposizioni in relazione alla partecipazione delle **stabili organizzazioni** al consolidato nazionale, che mirano all'equiparazione del trattamento fiscale applicabile indipendentemente dalla scelta operata.

Con tali recenti modifiche, il regime del consolidato nazionale ha acquisito un "**passaporto europeo**" senza, tuttavia, che ne sia stata mutata l'impostazione sistematica.

2

I SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO

I sistemi in uso in ambito europeo, finalizzati a ottenere il consolidamento fiscale dei risultati d'esercizio, possono ricondursi sostanzialmente a tre tipologie:

1) **Fiscal unit**: si tratta di un sistema di consolidamento in senso proprio, nel quale il gruppo societario si configura come soggetto fiscalmente unitario, per il quale la società controllante presenta un'unica dichiarazione dei redditi riferita a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento. Nella determinazione del reddito di gruppo, pertanto, si assiste alla compensazione intersoggettiva di redditi e perdite e spesso alla neutralità fiscale dei trasferimenti di attività infragruppo. Rientra nel sistema della *fiscal unit* il modello tedesco dell'*Organschaft*, disciplinato dagli articoli da 14 a 17 del *Körperschaftsteuergesetz (KStG)*;

2) **Group contribution**: in questo modello, pur non realizzandosi un vero consolidamento fiscale, è comunque ammessa una compensazione fiscale infragruppo di redditi e perdite. In particolare, nel *group contribution*, ciascuna società presenta la propria dichiarazione dei redditi e provvede autonomamente al versamento delle proprie imposte. Tuttavia, è prevista la possibilità, per le società del gruppo

che abbiano conseguito un reddito, di effettuare un "trasferimento di utili", fiscalmente deducibile, a favore di una società in perdita, per la quale gli utili ricevuti costituiscono reddito imponibile. Una variante di tale sistema prevede che i redditi e le perdite delle società controllate che aderiscono al regime siano automaticamente trasferite alla capogruppo anche dal punto di vista civilistico. Di conseguenza, la controllata presenterà sempre un bilancio in pareggio e gli azionisti di minoranza della stessa riceveranno direttamente dalla capogruppo una somma equivalente alla quota di utili che sarebbe spettata loro. Nell'ambito del *group contribution*, al fine della rilevanza fiscale del gruppo, è necessario un effettivo trasferimento di fondi da una società all'altra. Si tratta di un modello utilizzato soprattutto da Stati nordici, quali la Finlandia e la Norvegia;

3) **Group relief**: il c.d. "sgravio di gruppo" rappresenta un sistema che, come quello precedente, prevede l'autonoma presentazione della dichiarazione e il versamento delle relative imposte da parte di ogni singolo soggetto, consentendo, però, la compensazione tra risultati fiscali delle società del gruppo senza che a questa consegua anche un materiale trasferimento di risorse finanziarie tra le stesse. Nel modello inglese, ad esempio, è consentito l'accesso anche a filiali o *branch* di soggetti non residenti, purché svolgano un'attività economica nel Regno Unito. Una *branch* inglese di una società estera, quindi, può ricevere le perdite di altre società del gruppo residenti nel Regno Unito e può cedere alle stesse società le proprie perdite, se non utilizzabili nello Stato di residenza. Il regime è stato oggetto di attenzione della Corte di Giustizia europea con la sentenza C-446/03 "*Marks & Spencer*" con particolare riferimento all'utilizzo transnazionale delle perdite. Nello specifico, la Corte di Giustizia ha ritenuto le disposizioni inglesi contrarie al principio di proporzionalità nell'ipotesi in cui la controllata non residente non possa utilizzare le perdite o cederle a altri, ovvero non possa utilizzarle il soggetto a cui è ceduta.

Nel contesto dei sistemi di consolidamento, si

segnala la proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione europea il 16 marzo 2011 "*Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)*", finalizzata all'introduzione di regole comuni per la determinazione del reddito d'impresa per società e stabili organizzazioni fiscalmente residenti in Paesi UE e, in aggiunta, di un sistema di consolidamento transfrontaliero di redditi e perdite fiscali per gruppi di imprese europee.

La Proposta CCCTB, attualmente in discussione presso il Gruppo Questioni Fiscali (GQF) del Consiglio dell'Unione europea, prevede un meccanismo di ripartizione della base imponibile consolidata tra gli Stati, in cui le società e stabili organizzazioni aderenti al gruppo sono considerate residenti, mediante una formula di ripartizione della stessa che tiene conto delle componenti del lavoro, del capitale e delle vendite².

3

LA SCELTA DEL LEGISLATORE ITALIANO E LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'adesione al regime del consolidato nazionale³, disposta su base opzionale, prevede che la consolidante determini un'unica base imponibile costituita dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti prodotti (utili e perdite) da ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo ed esposta nella dichiarazione dei redditi del consolidato.

Pertanto, il **metodo di consolidamento scelto**

dal legislatore nazionale è fondato sul sistema della "fiscal unit", nel quale la possibilità di beneficiare di una compensazione intersoggettiva tra redditi e perdite fiscali di gruppo deriva dalla determinazione di un'unica base imponibile e dalla presentazione di una sola dichiarazione dei redditi. Tuttavia, nella disciplina nazionale "*la fiscal unit non assurge ad autonomo soggetto d'imposta e, pertanto, le singole entità giuridiche che entrano a far parte del consolidato mantengono la titolarità dell'obbligazione tributaria*"⁴.

In relazione agli **aspetti transnazionali** del consolidato, già al momento della sua introduzione nell'ordinamento nazionale, è stata prevista la possibilità, tuttora in vigore, di aderire alla tassazione di gruppo nelle ipotesi in cui una **controllata di secondo livello sia detenuta per il tramite di società non residenti**, anche qualora queste ultime non dispongano di una stabile organizzazione in Italia⁵.

Inoltre, con riferimento ai profili soggettivi di accesso alla tassazione di gruppo, il comma 1 dell'art. 117 del TUIR dettava, prima del recente intervento legislativo, una specifica disciplina in relazione ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato di cui alla lett. d) dell'art. 73 del TUIR, i quali potevano **aderire al consolidato, esclusivamente in qualità di consolidanti**, nelle ipotesi in cui gli stessi esercitassero nel territorio dello Stato italiano un'attività d'impresa **mediante una stabile organizzazione**, nel cui patrimonio fosse compresa la partecipazione in ciascuna società controllata. Inoltre, il citato art. 117 del TUIR disponeva che la società dovesse risiedere in uno Stato con il quale fosse in vigore un accordo contro la doppia imposizione⁶.

2 In particolare il fattore "lavoro" è commisurato al costo del lavoro e al numero dei dipendenti, il fattore "capitale" è commisurato al valore degli *assets*, il fattore "vendite" è attribuito al membro del gruppo situato nel luogo in cui è effettuata la vendita, indipendentemente dalle parti coinvolte nella transazione.

3 Il consolidato nazionale è disciplinato dagli artt. da 117 a 129 (Titolo II, Capo II, Sezione II) del TUIR, mentre le relative disposizioni attuative sono state emanate con il DM 9.6.2004.

4 Circolare Agenzia Entrate 21.2.2014 n. 3.

5 Nel co. 1 lett. b) dell'art. 1 del DM 9.6.2004, infatti, si precisa che il rapporto di controllo, rilevante per la partecipazione al consolidato, sussiste anche nelle ipotesi in cui sia detenuto attraverso soggetti non aventi i requisiti per l'accesso al regime della tassazione di gruppo.

6 In merito, la circolare Agenzia Entrate 20.12.2004 n. 53 aveva chiarito che non fosse sufficiente la residenza in uno Stato con il quale è in vigore un accordo contro la doppia imposizione ma che dovesse, altresì, essere assicurato un effettivo scambio di informazioni con lo Stato italiano.

Tali previsioni, ritenute non sufficienti a garantire una perfetta compatibilità con la normativa europea e con i principi ad essa sottesi, sono state modificate e integrate dal legislatore del decreto internazionalizzazione, con l'introduzione del c.d. "consolidato tra sorelle" e di talune specifiche disposizioni relative alle stabili organizzazioni.

Le modifiche normative, pur innovando sostanzialmente la disciplina del consolidato nazionale e rendendola coerente con il sistema europeo, non hanno riformato la struttura portante dell'istituto, ma **semplicemente ampliato i requisiti di accesso al regime.**

4

IL CONSOLIDATO TRA "SORELLE"

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del DLgs. 147/2015 ampliano le possibilità di esercitare l'opzione per i soggetti residenti in Stati appartenenti all'Unione europea (UE) e in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Nello specifico, alle condizioni previste dal novello comma 2-bis dell'art. 117 del TUIR, è possibile l'accesso al regime del consolidato nazionale alle società "sorelle" controllate da un soggetto residente nell'area europea, anche qualora quest'ultimo manchi di una stabile organizzazione in Italia o di una controllata di primo livello residente

nel territorio dello Stato. A tal fine, il soggetto non residente dovrà designare una delle "sorelle" controllate a esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo e ad assumere la qualità di consolidante.

L'introduzione del consolidato tra sorelle consegue al pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea 12.6.2014 cause riunite C-39/13, C-40/13 e C-41/13, in cui sono state esaminate le disposizioni che dettano le condizioni di accesso al regime del consolidato fiscale in Olanda.

In particolare, la Corte di Giustizia ha dichiarato⁷ non compatibile con la libertà di stabilimento l'esclusione dalla partecipazione alla tassazione di gruppo per le società "sorelle" residenti, la cui controllante comune non abbia la sua sede nel medesimo Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile⁸.

Secondo la Corte di Giustizia, le preclusioni oggetto del pronunciamento, previste nelle condizioni di accesso ai regimi opzionali di tassazione di gruppo, devono considerarsi discriminatorie tra i Paesi membri dell'Unione europea, a tutela della mobilità delle imprese all'interno della stessa.

Alla luce del pronunciamento della Corte di Giustizia, la normativa precedente al decreto internazionalizzazione presentava elementi di contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria.

Infatti, benché fosse prevista la possibilità per i soggetti non residenti di aderire al consolidato

7 La sentenza (cause riunite da C-39/13 a C-41/13) reca il seguente dispositivo: "1) Nelle cause C-39/13 e C-41/13, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una società controllante residente può costituire un'entità fiscale unica con una controllata di secondo livello residente qualora la detenga tramite una o più società residenti, ma non può costituire tale entità qualora detenga detta controllata tramite società non residenti che non dispongono di una sede stabile in detto Stato membro. 2) Nella causa C-40/13, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità fiscale unica viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile".

8 Si osservi che, come evidenziato nella nota precedente, la Corte di Giustizia ha considerato discriminatoria anche l'impossibilità di aderire al consolidato nelle ipotesi in cui una controllata di secondo livello sia detenuta per il tramite di società non residenti che non dispongano di una sede stabile nello Stato membro. In merito a tale aspetto, tuttavia, la normativa domestica non ha avuto necessità di aggiornamenti, in quanto è stata sempre prevista la possibilità di aderire al consolidato nelle ipotesi in cui una controllata di secondo livello sia detenuta per il tramite di società non residenti (art. 1 co. 1 lett. b del DM 9.6.2004: "i termini «controllante» e «controllata», si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni").

nazionale, l'esercizio dell'opzione era possibile soltanto mediante una stabile organizzazione del soggetto non residente che esercitasse un'attività di impresa. Pertanto, tale struttura non poteva configurarsi come mero collegamento procedurale esclusivamente finalizzato all'adesione al regime, ma doveva rappresentare un insediamento effettivo per lo svolgimento di un'attività d'impresa. In altre parole, **per aderire alla tassazione di gruppo era necessario che il soggetto non residente operasse concretamente in Italia.**

Nella nuova disciplina del consolidato tra sorelle, invece, **la designata assume, dal punto di vista procedurale, la qualifica di consolidante, mentre è, dal punto di vista sostanziale, una controllata.** I requisiti del controllo, infatti, devono sussistere in capo alla controllante europea, anche se quest'ultima non assume la qualifica di consolidante⁹.

In tal senso, anche se la controllata designata ad esercitare l'opzione assume le responsabilità previste per le società o enti controllanti dall'art. 127 del TUIR, la controllante europea assume le medesime **responsabilità in via sussidiaria**, a pena di inefficacia dell'opzione. Si osservi che mediante quest'ultima previsione la tutela del credito erariale risulta essere analoga a quella che sussiste in un consolidato in cui la controllante (ovvero il soggetto che ha nel patrimonio le partecipazioni delle società che aderiscono alla tassazione di gruppo) sia residente in Italia. Anche la disposizione che prevede che le **perdite fiscali residue**, in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, siano attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, muove della circostanza che la designata-consoli-

dante non è il soggetto controllante. Pertanto, il legislatore ha ritenuto di non applicare alle controllate designate la disciplina generale che in tali ipotesi prevede che le perdite residue permangano, salvo diversa opzione, nell'esclusiva disponibilità della consolidante¹⁰.

Il carattere procedurale della designazione è, inoltre, evidenziato da quanto previsto delle disposizioni relative alla "sostituzione" della designata.

Qualora **cessi il requisito del controllo** nei confronti del soggetto designato-consolidante **prima del compimento del triennio**, il regime della tassazione di gruppo non si interrompe e il soggetto non residente può designare, tra le controllate che hanno esercitato l'opzione per la medesima opzione, un'altra "sorella" ad assumere la qualifica di consolidante¹¹.

La modifica del soggetto designato-consolidante, senza che si interrompa il consolidato, è ammessa in quanto i requisiti del controllo non devono essere verificati in capo alla consolidante designata ma alla controllante non residente.

Dal punto di vista procedurale, per designare la propria controllata, la controllante europea presenta il **Modello di designazione** approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6.11.2015, che contiene i dati identificativi della controllante designante e della controllata designata¹².

Il Modello di designazione è presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

5

LE STABILI ORGANIZZAZIONI NEL CONSOLIDATO

Il decreto internazionalizzazione ha introdott-

9 In ogni caso, la controllata designata non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata, al fine di garantire che la consolidante sia comunque la società residente di più alto livello nella catena del controllo.

10 Art. 124 co. 4 del TUIR.

11 La nuova controllata designata assume le responsabilità previste per le società o enti controllanti, di cui all'art. 127 del TUIR, sia per i periodi di imposta in cui rivestirà la qualifica di consolidante sia in relazione ai precedenti periodi di validità della tassazione di gruppo, in solido con la precedente controllata designata.

12 La designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo. Di conseguenza, il soggetto designato potrà, al termine del triennio di efficacia dell'opzione per il consolidato, procedere

to rilevanti novità in tema di stabili organizzazioni nel consolidato.

In primis, è stata introdotta la **facoltà di adesione alla tassazione di gruppo**, a determinate condizioni, **da parte di stabili organizzazioni di società dell'area europea in qualità di consolidate**.

Inoltre, in relazione alle disposizioni già in vigore relative alla possibilità di accedere alla tassazione di gruppo da parte di soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni che assumono la qualità di consolidanti, il legislatore ha **eliminato l'obbligo di includere nel patrimonio delle stesse le partecipazioni dei soggetti con cui esercita l'opzione per la tassazione di gruppo**.

Tali novità si inquadrano nell'ambito delle disposizioni generali relative alle stabili organizzazioni, contenute nel decreto internazionalizzazione, finalizzate ad applicare un medesimo trattamento fiscale all'attività che un soggetto decida di svolgere in un altro Stato, indipendentemente se per mezzo di una società controllata ovvero di una stabile organizzazione.

Si evidenzia che tale orientamento è coerente sia con l'approccio OCSE in materia di stabile organizzazione (il **functionally separate entity approach** di cui si dirà in seguito), sia con i principi generali espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in tema di **libertà di stabilimento**. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 49 TFUE, ogni provvedimento nazionale che possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio della libertà di stabilimento

garantita dal Trattato da parte dei cittadini dell'Unione, pure se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza. Ad esempio, una normativa nazionale che subordini lo stabilimento di un'impresa di un altro Stato membro al rilascio di un'autorizzazione preventiva, costituisce una restrizione in quanto può ostacolare l'esercizio della libertà di stabilimento, impedendo all'impresa di esercitare liberamente le proprie attività tramite una stabile organizzazione¹³.

Muovendo da tali principi, le stabili organizzazioni di società di Stati UE e SEE possono aderire al consolidato in qualità di controllate, ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'art. 117 del TUIR.

Secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 120 del TUIR, resta fermo il rispetto del requisito del controllo sulla casa madre¹⁴ che deve rivestire una forma giuridica analoga a quelle dei soggetti che possono aderire al consolidato in qualità di controllati: società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata¹⁵.

Risponde alla medesima *ratio* in tema di stabili organizzazioni, anche la modifica apportata alla disciplina già in vigore, in ipotesi di partecipazione alla tassazione di gruppo da parte delle controllanti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante¹⁶. Nello specifico, il legislatore ha previsto che non sia più necessario includere nel patrimonio della stabile organizzazione le partecipazioni da consolidare. Tale novità risulta essere la naturale conse-

con il rinnovo della stessa, senza che sia necessario che venga ribadita la designazione (punto 2.4. del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6.11.2015).

13 Vds., in particolare, sentenze *Hartlauer* (10.3.2009 C-169/07, punto 55); *Commissione/Italia* (19.5.2009 C-531/06, punto 66); *Blanco Pérez e Chao Gómez* (1.6.2010 cause riunite C-570/07 e C-571/07, punto 94); *Petersen* (12.1.2010 C-341/08, punto 53) e *Blanco* (22.10.2014 cause riunite C-344/13 e C-367/13, punto 39).

14 Rapporto di controllo di cui all'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., con i requisiti di cui all'art. 120 del TUIR (partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale e all'utile di bilancio per una percentuale superiore al 50 per cento).

15 Art. 120 co. 1 del TUIR.

16 Ai sensi dell'art. 117 co. 2 del TUIR, *ante* modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione, un soggetto non residente di cui all'art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR poteva esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo mediante una stabile organizzazione solo se: fosse residente in uno Stato con il quale è in vigore un accordo contro la doppia imposizione che assicuri un adeguato scambio di informazioni (requisito anche oggi vigente); esercitasse nel territorio dello Stato italiano una attività d'impresa, così come definita nell'art. 55 del TUIR (requisito anche oggi vigente); nel suo patrimonio fosse compresa la partecipazione in ciascuna società controllata partecipante al consolidato nazionale (requisito abrogato).

guenza del principio elaborato in ambito OCSE, espressamente incluso nell'art. 152 del TUIR dal decreto internazionalizzazione, che vede la stabile organizzazione quale *functionally separate entity*, impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o similari.

Tenuto conto che la stabile organizzazione deve essere considerata come un'entità separata, il reddito alla stessa attribuibile e da trasferire alla tassazione di gruppo, deve essere determinato attraverso un'analisi funzionale e

fattuale volta ad individuare le funzioni svolte, i rischi assunti e gli *asset* impiegati¹⁷.

In linea, quindi, con il principio della *functionally separate entity*, è stato eliminato l'obbligo, ai fini dell'esercizio dell'opzione, di includere nel patrimonio della stabile organizzazione le partecipazioni dei soggetti con i quali aderire al consolidato. Pertanto, il rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione includerà la partecipazione della società consolidata solo se i rischi di tale *asset* siano alla stessa attribuibili e senza che ciò rilevi per l'accesso al regime della tassazione di gruppo.

17 Analogamente, il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.